



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF098

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

<b>OGGETTO</b>	<b>VERSAMENTO DI SALDO 2016 E ACCONTI 2017 DELLE IMPOSTE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 7-QUATER C. 19 DL N. 193/2016; ART. 1 DPR 435/2001 – ISTRUZIONI REDDITI 2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>05/06/2017</b>

***Sintesi:** entro il prossimo 30/06/2017 (non più entro il 16/06 previsto in passato) va effettuato il versamento delle imposte a saldo del periodo 2016 e del 1° acconto 2017 risultanti dai modelli Redditi ed Irap. È ammesso differire il versamento al 31/07/2016 (il 30/07 cade di domenica) applicando la maggiorazione dello 0,4%.*

*Nel seguito si riepilogano nel seguito le modalità di determinazione del saldo e dell'acconto; a tal fine è probabile che quest'anno non venga concessa alcuna proroga dei termini di versamento, considerato il maggior termine già previsto per legge.*

Il versamento delle imposte risultanti dai modd. Redditi 2017 ed Irap 2017 vanno effettuati:

- entro il **30 giugno 2017** senza alcuna maggiorazione
- **dal 1 luglio al 31 luglio 2017:** con la **maggiorazione dello 0,4%** (il termine differito di 30 gg, 30 luglio, cade di domenica, ed è quindi differito al primo giorno feriale successivo).

**NEW**

**NOVITÀ:** l'art. 17 c. 1 Dpr n. 435/2001 (come modificato dall'art. 7-quater c. 19 DL n. 193/2016) prevede che il versamento del saldo delle imposte va eseguito:

- non più entro il 16 giugno
- ma entro il 30 giugno dell'anno (30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo, per i soggetti Ires).

**SOGGETTI IRES:** possono effettuare i versamenti successivamente al 30/06/2017 per effetto:

- della data di approvazione del bilancio/rendiconto (**rinvio "ai 180 giorni"** per "particolari esigenze")
- della data di chiusura del periodo di imposta (**soggetti "non solari"**).

## TERMINI DI VERSAMENTO DI SALDO E ACCONTO

SOGGETTO	TIPOLOGIA		TERMINE VERSAM.	MAGGIORAZ. 0,4%
PERSONE FISICHE	Privati (*)		30/06/2017	31/07/2017
	Titolari di partita Iva		30/06/2017	31/07/2017
SOCIETÀ' DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI	-		30/06/2017	31/07/2017
SOCIETÀ' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (esercizio solare)	Approvaz. Bilancio	Data		
	NO "particolari esigenze"		30/06/2017	31/07/2017
	CON "particolari esigenze" (180gg)	entro 31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017
		entro 29/06/2017	31/07/2017	30/08/2017

## SOCIETÀ' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI – ESERCIZIO NON SOLARE

ESERCIZIO	APPROVAZIONE DEL BILANCIO		SALDO 2016 e 1° ACC. 2017	2ª ACC. 2017
<u>Non solari</u>	senza particolari esigenze	entro 120gg da fine esercizio	<b>16 del 6° mese successivo</b> alla chiusura del periodo d'imposta (+ 30gg con 0,4%)	Ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
		oltre 120gg da fine esercizio		
	con particolari esigenze	entro 180gg da fine esercizio	<b>16 del mese successivo</b> a quello di approvazione (+ 30gg con 0,4%)	
		oltre 180gg da fine esercizio		

**Nota:** si noti che la proroga di Ferragosto non troverà più concreta applicazione per il versamento delle imposte.

**Esempio1:** Srl **con esercizio coincidente con l'anno solare** approva il bilancio il 25/04/2017 (cioè con qualche giorno di anticipo rispetto al termine del 30/04/2017, 120° giorno dal 31/12/2016); il termine di versamento:

- cade al 30/06/2017
- oppure al 31/07/2017 con la maggiorazione dello 0,4%

**Esempio2:** nell'esempio precedente si ponga ora che la società approvi il bilancio il 15/05/2017, in 2° convocazione; il termine di versamento non cambia:

- termine ordinario al 30/06/2017
- termine differito con la maggiorazione dello 0,4% al 31/07/2017.

#### **VERSAMENTI DOVUTI:**

- **IRES, IRPEF** (e relative addizionali regionale e comunale) ed **IRAP**
- **imposte sostitutive** (cedolare secca; contribuenti minimi/forfettari, rivalutazione beni d'impresa; ecc.)
- **imposte patrimoniali** (IVIE e IVAFE)
- **acconto del 20%** sui redditi a tassazione separata
- **adeguamento agli Studi di settore** (inclusa maggiorazione del 3%)
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata dei professionisti senza Cassa e contributi Cipag).

**N.B.:** anche il **saldo Iva** può essere **versato al 30/06/2017** (in alternativa al versamento al 16/03/2017), previa **maggiorazione dell'1,6%** (v. RF flash 012/2017).



**ATTENZIONE – IMU/TASI:** il versamento della 1° rata di IMU e TASI:

- non è stato oggetto di differimento al 30/60 da parte del DL n. 193/2016
- rimanendo, pertanto, **fissato al 16/06/2017**



#### **ATTENZIONE – ASSEGNAZIONE AI SOCI e RIVALUTAZIONI**

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva derivante dalle seguenti operazioni effettuate nel 2016:

- **assegnazione di beni ai soci**
- **estromissione dell'immobile** strumentale dell'impresa individuale

la norma istitutiva prevede il versamento della 2° rata (del 40%) nel **termine "fisso" del 16/06/2017** (art. 1 c. 120 L. 208/2015); ciò significa che:

- non è ammesso rateizzare il versamento fino a novembre
- né differirlo di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

Al contrario, per le altre operazioni agevolate (**rivalutazione beni d'impresa; affrancamento riserve** in sospensione da rivalutazione o disallineamenti) il versamento **coincide con il saldo delle imposte** e va eseguito **in soluzione unica**; dunque si ritiene ammesso

- procedere al **versamento rateizzato** fino a novembre (CM 50/2002)
- procedere al **differimento di 30 giorni** con la **maggiorazione dello 0,4%**.

### **IL SALDO DELLE IMPOSTE 2016**

Il saldo dell'imposta è dato dalla **differenza** tra:

- ⇒ l'imposta complessiva determinata nel mod. Redditi 2017
- ⇒ e gli acconti versati nel corso del 2016.

### **CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETTARI FUORIUSCITI DAL 2016**

I contribuenti in regime dei minimi/forfettario fino al 31/12/2015, che hanno versato **l'acconto dell'imposta sostitutiva** coi codici **"1793"** e **"1974"** anno 2016, che dal 1/01/2016 hanno fatto accesso **al regime ordinario Iva** indicano tali acconti a **rigo RN38 col. 4** (scomputandoli dal saldo Irpef).

RN38 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfettario	di cui credito riversato da atti di recupero	6
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

I contribuenti minimi che hanno fatto ingresso nel regime forfettario dal 2017 indicano tali acconti a **rigo LM45 campo 2** (scomputandoli dal saldo dell'imposta sostitutiva del regime forfettario)

LM45 Acconti	(di cui sospesi	1	2
		,00	,00

### SALDO DELLA CEDOLARE SECCA 2016

Le persone fisiche che hanno applicato la cedolare secca ai redditi di locazione di unità abitativo

- dichiarano i relativi redditi nel quadro RB
- determinano il saldo dovuto al netto di quanto versato a titolo di acconto.

### SALDO IVIE/IVAFE 2016

Entro i medesimi termini previsti per l'Irpef, le persone fisiche sono tenute

- al versamento del saldo di IVIE ed IVAFE sugli investimenti detenuti all'estero
- determinata nel quadro RW del mod. Redditi PF 2017

### VERSAMENTI IN ACCONTO 2017

Come di consueto, l'acconto può essere determinato col criterio storico o previsionale.

TIPOLOGIA DI ACCONTO	MISURA	NORMATIVA
IRPEF	100%	Art. 11 co. 18 DL 76/2013
IRES	100%	Art. 1 co. 301 L. 311/2004
IRAP	soggetti Irpef	Artt. 30 c. 3 DLgs. 446/97 e 17 c. 3 DPR 435/2001
	soggetti Ires	Artt. 30 c. 3 DLgs. 446/97 e 17 c. 3 DPR 435/2001

### CRITERIO "STORICO"

#### ACCONTO IRPEF – PERSONE FISICHE

Per determinare l'acconto Irpef 2017 i contribuenti:

➔ devono considerare il **100% del rigo RN34 "Differenza"** del mod. **Redditi PF 2017**.

In particolare, l'acconto va calcolato nelle seguenti misure:

RIGO RN34 "DIFFERENZA" UNICO PF 2017	SCAGLIONI	ACCONTO 2017	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ €. 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	UNICA RATA	100%	al 30/11/2017
	≥ €. 257,52	1° RATA	40% di rigo RN34	al 30/06/2017 (o al 31/07/2017 + 0,4%)
		2° RATA	60% di rigo RN34	al 30/11/2017

#### Esempio1

Il sig. Rossi presenta il rigo RN34 del mod. Redditi 2017 pari a €. 50,00 (o negativo); l'acconto non risulta essere dovuto.

**Esempio2**

Il sig. Rossi indica a RN34 del mod. Redditi 2017 l'importo di € 300; l'acconto sarà così dovuto:  
 - 1° rata: €. 120,00 (cioè 40% x 100% x 300) entro il 30/06/2017 (o 31/07/2017 + 0,4%)  
 - 2° rata: €. 180,00 (cioè 300 x 100% - 120) entro il 30/11/2017

**Esempio3**

Nell'Esempio2 precedente si ponga ora che il rigo RN46 "Imposta a credito" sia pari a €.100.  
 Il calcolo degli acconti risulta inalterato; tuttavia sarà possibile recuperare il credito sugli acconti fino a capienza (senza presentazione F24) e il 1° acconto sarà versato per €. 20.

**ACCONTO IRPEF 2017 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBLIGO DI VERSAMENTO**

- i soggetti che, al rigo RN34/RN61, col. 4, presentano un'imposta pari a zero o di importo ≤ € 51,00
- i soggetti che, pur presentando un'imposta a debito, beneficiano di crediti d'imposta superiori all'acconto calcolato
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi per il 2017, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute (tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite)
- i soggetti che, per la prima volta nel 2017, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF
- i soggetti che non hanno presentato il mod. Unico PF 2016, in quanto non erano tenuti a farlo
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2017
- i soggetti che hanno un'eccedenza a credito di IRPEF risultante da Unico PF 2016 non ancora utilizzato in compensazione, che copre l'intero acconto dovuto
- i soggetti falliti.

**ACCONTO IRES - SOCIETÀ DI CAPITALI - ENTI COMMERCIALI E NON**

L'acconto dovuto sul 2017 è pari al 100%:

- ➔ di rigo RN17 "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. Redditi SC 2017
- ➔ di rigo RN28 del mod. Redditi ENC 2017 per gli Enti non commerciali.

L'acconto IRES va versato come segue:

RIGO RN17 "IRES DOVUTA"		
≤ €. 20,66	> €. 20,66 ma ≤ €. 257,50	> €. 257,50
<b>Non dovuto</b>	<b>Versamento in unica rata entro il 30/11/2017</b> (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)	<b>Versamento 2 rate</b> ⇒ <b>40% del 100%:</b> termine di versamento imposte a saldo: - entro il 30/06/2017 (o 31/07 + 0,40%) per gli esercizi "solari" con bilancio approvato nei termini ordinari (entro il 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo se l'esercizio non è solare) - entro il 30 del mese successivo all'approvazione del bilancio se invocata l'approvazione entro 180 gg per particolari esigenze ⇒ <b>60% del 100%:</b> entro il 30/11/2017 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non "solare")

**ACCONTO IRAP**

La determinazione dell'acconto IRAP 2017 segue le **stesse regole previste per l'IRPEF/IRES**; occorre applicare al rigo IR21 "Totale imposta" le seguenti misure:

- **100%: soggetti Irpef** (persone fisiche e società di persone o equiparate)
- **100 %: soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non).

L'acconto non è dovuto se non supera l'importo di:

- € 51,65 per le persone fisiche / società di persone;
- € 20,66 per i soggetti IRES.



**IMPRESE AGRICOLE:** ai sensi dell'art. 1 c. 70 L. 208/2015 (che ha abrogato l'art. 3 c. 1 lett. d) Dlgs 446/97 introducendo l'art. 3 c. 2 lett. c-bis), a decorrere dal 2016 sono esclusi da Irap (dunque non versano l'acconto):

- **produttori agricoli** con attività rientrante **nei limiti dell'art. 32 Tuir** (indipendentemente che dichiarino il reddito agrario o meno); rimangono soggetti se eccedono tali limiti (reddito d'impresa a q/D nel mod. Redditi)
- **cooperative** (e relativi **consorzi**) che forniscono in via principale servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 Dlgs 227/2001)
- **cooperative** (e relativi **consorzi**) di cui all'art. 10 Dpr 601/73 e cioè:
  - cooperative **agricole** o che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) **conferiti prevalentemente dei soci**
  - cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci
- cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 (art. 8 Dpr 1639/68) o la pesca in acque interne.

#### ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2017, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP va determinato:

- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

#### RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO "STORICO"

Come per il passato, in presenza di determinate fattispecie:

- se si adotta il criterio "storico", occorre procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l'acconto 2017 (imposta del periodo 2016)
- può risultare più "conveniente" determinare l'acconto 2017 con il metodo "previsionale".

Le situazioni che obbligano alla rideterminazione dell'acconto riguardano sia i soggetti Irpef che i soggetti Ires, ad esclusione dell'agevolazione ACE (che riguarda i soli soggetti Ires).

**A) DEDUZIONE FORFETTARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:** la citata deduzione:

- è stata introdotta "a regime" (art. 34 c. 2 L. 183/2011), peraltro essendo determinata sulla base del "volume d'affari" (DL 69/2013), non più dei ricavi
- per espressa disposizione di legge, non rileva ai fini della determinazione dell'acconto.



**Acconto 2017:** ove si per il calcolo dell'acconto Irpef 2017 con il c.d. "**metodo storico**" si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto di tale deduzione**. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2017 è invece possibile **tenere conto nella determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2017 con il metodo previsionale**.

#### B) ATTIVITA' DI NOLEGGIO OCCASIONALE (< 42 GG) DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (con durata ≤ 42 giorni) devono comunque considerati (come fossero ordinariamente soggetti ad Irpef) per il calcolo dell'acconto 2017.



### C) MAXI-AMMORTAMENTI

L'art. 1 c. da 91 a 94 e 97 Legge di Stabilità 2016 ha previsto:

- in presenza di **investimenti in beni strumentali nuovi**
- nel periodo **15/10/2015 – 31/12/2016**
- la possibilità di maggiorare del 40% il **costo di acquisizione** al solo fine di determinare le quote di ammortamento ed i canoni di leasing

Tali disposizioni **non hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto**

- nè sul periodo d'imposta 2016 (art. 1 c. 94 L. 208/2015)
- **nè sul periodo d'imposta 2017** (art. 1 c. 12 L. 232/2016)

e, pertanto, analogamente a quanto operato l'anno scorso:

- a) in caso di adozione del criterio storico: va rideterminata l'Ires/Irpef dovuta per il 2016 ai fini del calcolo dell'acconto 2017
- b) è ammesso applicare il criterio previsionale (in tal caso applicando l'agevolazione per i beni strumentali nuovi acquistati dal 1/01/2017 al 31/12/2017).

**Iperammortamenti:** per le società di capitali con periodo d'imposta non solare è possibile che sia già stata applicata la maggiorazione del 150% (o del 40% per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali). Anche in questo caso, in presenza di acconto 2017 calcolato col criterio storico, occorrerà rideterminare l'Ires dovuta sul periodo precedente "al netto" di tale agevolazione.

### D) DEDUZIONE ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA)

L'art. 1 c. 553 Legge di Bilancio 2017 e l'art. 7 DL 50/2017 (in attesa di conversione) hanno proceduto:

- a ridurre il coefficiente applicato all'incremento del capitale proprio per il 2017 nella misura del 2,3%
- ad introdurre alcune disposizioni antielusive
- a modificare la determinazione della base agevolata, essendo costituita dall'incremento del capitale proprio al termine dell'esercizio rispetto a quello esistente alla chiusura del 5° esercizio precedente.

In conseguenza di ciò l'acconto IRES 2017 (nessun obbligo per i soggetti Irpef) in applicazione del criterio storico va rideterminato applicando il coefficiente del 2,3% ed il nuovo criterio "mobile" (v. RF 097/2017). Il conteggio viene evitato in caso di applicazione del criterio previsionale.

#### RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO NEL MOD. REDDITI 2017

In dichiarazione sono presenti alcune sezioni destinate ad accogliere il reddito e l'imposta "rideterminati" in applicazione, oltre alle regole ordinarie, di ulteriori disposizioni specifiche.

**Persone fisiche:** la rideterminazione riguarda il solo **l'acconto 2017** (v. oltre per la casistica)

#### Mod. Redditi PF 2017

Acconto 2017	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
	1	2	3	4	
			,00	,00	,00
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	1	2	
			,00	,00	,00

**Soggetti Ires:** riguarda il **controllo ex post** del corretto versamento **dell'acconto 2016** (per quanto anch'essi tenuti a rideterminare l'acconto 2017)

#### Mod. Redditi SC 2017

Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito 2015 rideterminato	Reddito complessivo rideterminato	IRES 2015 rideterminata	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
			,00	,00	,00	,00

Nulla è previsto per le società di persone.

Acconto 2016 calcolato con il metodo storico, in base all'imposta di col. 2.

### CRITERIO "PREVISIONALE"

E' possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire **un reddito 2017 inferiore** a quello 2016.

In tal caso occorre:

- ➔ determinare l'imposta presunta **sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2017**
- ➔ versare la percentuale minima prevista per l'acconto (40% del 100% per il 1° acconto delle persone fisiche ed il 100% a consuntivo).



**Verifiche:** è opportuno che i soggetti che applicano tale criterio procedano alla verifica se quanto hanno versato in sede di acconto (es.: 2017) si rivela successivamente sufficiente o meno.

La verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2017 (nel mod. Redditi 2018). In caso di incapacienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.

### SITUAZIONI DI CONVENIENZA

In relazione agli acconti 2017, si potranno valutare le seguenti situazioni di convenienza, riferite a maggiori deduzioni applicabile a partire dal 2017.

#### **CEDOLARE SECCA A DECORRERE DAL 2017**

Le persone fisiche che decidono di applicare, a partire dal 2017, il regime della cedolare secca al reddito di locazione degli immobili abitativi possono determinare l'acconto Irpef assumendo che reddito fondiario di tali unità non sarà più soggetto ad Irpef. In tal caso:

- ➔ **l'acconto Irpef 2017:** potrà essere determinato applicando il **criterio previsionale** (dunque escludendo da Irpef il reddito fondiario di tali immobili)
- ➔ **l'acconto 2017 di cedolare secca:** non sarà dovuto sulla base del **criterio storico** (infatti non vi è alcuna cedolare secca per il 2016 su cui determinare l'acconto).



**Nota:** in assenza di espressa previsione di legge (e di diverso avviso dell'agenzia delle entrate) **non si ritiene obbligatorio adottare il medesimo criterio per l'Irpef e la cedolare secca.**

#### **CEDOLARE SECCA CESSATA DAL 2017**

Nel caso opposto a quello precedente ovvero laddove la persona fisica cessi l'applicazione della cedolare a decorrere dal 2017, per la determinazione degli acconti il contribuente:

- **acconto Irpef:** per la parte di reddito di locazione di tali immobili non è tenuto al versamento dell'acconto, in quanto nel 2016 non era soggetto a tale imposta
- **acconto di cedolare secca:** non sarà più soggetto a tale imposta; tuttavia, su base "previsionale" può decidere di non versare (o ridurre) l'acconto della cedolare;



**Nota:** naturalmente occorrerà operare le dovute rettifiche ove la cessazione non riguardi l'intero periodo 2017 (es: la cedolare è cessata al 28/02/2017).

### CASI PARTICOLARI

#### CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETTARI

##### **A) CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI**

I soggetti che nel 2016 erano in regime dei minimi e vi permangono nel 2017 (art. 10 c. 12-undecies DL 192/2014) devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%** con i medesimi criteri dell'Irpef.

Possono peraltro applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

## **B) CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2017**

I contribuenti in regime agevolato nel 2016 che sono fuoriusciti (per obbligo o facoltà) dal 2017, applicando in tale anno:

### **b.1) il regime forfetario:**

- assoggettano il reddito 2017 all'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- **versano l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva dei minimi** ("1793") che indicheranno nel quadro LM del mod. Redditi 2018 PF

### **b.2) il regime "ordinario": si consiglia di procedere a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva** (che sarà poi recuperata a quadro RN nel mod. Redditi PF 2018)



**N.B.:** in mancanza di specifiche disposizioni, dovrebbero osservare la disciplina generale in materia di acconti: non essendo dovuta l'imposta sostitutiva 2017, non dovrebbero versare il relativo acconto.

Posto, tuttavia, il tenore delle istruzioni al rigo RN38 del mod. Redditi PF 2017 (che dispone di indicare a col. 4 gli acconti dell'imposta sostitutiva di minimi e forfettari versata dai soggetti fuoriusciti dal 2016), si consiglia di procedere a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva

## **C) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2016 E NEL 2017**

I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2016 e vi proseguono nel 2017

- versano l'acconto dell'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Possono, peraltro, applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

## **D) CONTRIBUENTI ORDINARI 2016 E FORFETTARI NEL 2017**

Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento).

In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2017 solo su eventuali altri redditi posseduti nel 2017.

## **E) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2016 ED ORDINARI NEL 2017**

con considerazioni del tutto analoghe a quelle viste per i contribuenti minimi 2016 fuoriusciti dal 2017, anche in questo caso si consiglia:

- di versare l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva (cod. trib. "1790"), che sarà indicato nel rigo RN38 del mod. Redditi PF 2018
- determinano l'acconto Irpef 2017 nei modi ordinari (acconto storico sui redditi 2016 assoggettati ad Irpef, o criterio previsionale).

## **CEDOLARE SECCA - ACCONTO 2017 E VERSAMENTO**

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2017 il versamento:

- ⇒ è dovuto in **misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2016
- ⇒ per la determinazione dell'acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.



RIGO RB11 COL. 3 UNICO PF 2017	SCAGLIONI	ACCONTO 2017	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ €. 51,65	non dovuto	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	in unica rata	95%	al 30/11/2017
	≥ €. 257,52	1° rata	38% (40% di 95%) rigo RB11, campo 3	al 30/06/2017 (o al 31/07 +0,4%)
		2° rata	57% rigo RB11, campo 3	al 30/11/2017



**CRITERIO PREVISIONALE:** con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2017).

Analogamente all'Irpef, nel rigo RB12 del mod. Redditi va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2017.

Acconto cedolare secca 2017	<b>RB12</b>	Primo acconto <sup>1</sup>	,00	Secondo o unico acconto <sup>2</sup>	,00
-----------------------------	-------------	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

### ADDIZIONALE COMUNALE

Per determinare l'acconto dell'addizionale comunale Irpef occorre effettuare le seguenti operazioni:

- |    |   |
|----|---|
| a) | applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2016 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2017 |
| b) | calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2017)  |
| c) | detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2017 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).   |

### METODO DI CALCOLO

<b>criterio storico</b>	l'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per il 2016, determinata applicando al relativo reddito imponibile (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1/01/2017
<b>criterio previsionale</b>	l'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno in corso (2017), determinata applicando all'inferiore reddito imponibile che si prevede di conseguire per il medesimo anno l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1/01/2017.



**Nota:** prima di procedere al calcolo è necessario verificare quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione; in particolare, se viene prevista una soglia di esenzione:

- di importo superiore all'imponibile, l'addizionale non è dovuta;
- di importo inferiore all'imponibile, l'acconto si calcola applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca gli stessi devono essere considerati al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, eventualmente stabilita dal Comune / Regione, per l'esenzione dall'applicazione delle addizionali IRPEF (CM 19/2012)

### INDICAZIONE IN UNICO

L'acconto dell'addizionale comunale IRPEF dovuto per il 2017, indipendentemente dal metodo di utilizzato, va indicato nel rigo RV17 del mod. Redditi PF 2017. L'ammontare da esporre è quello calcolato secondo il metodo storico e non il minore importo versato o che si intende versare.

<b>Sezione II-B</b> Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2017	<b>RV17</b>	Agevolazioni <sup>1</sup>	Imponibile <sup>2</sup>	Aliquote per scaglioni <sup>3</sup>	Aliquota <sup>4</sup>	Acconto dovuto <sup>5</sup>	Addizionale comunale 2017 trattenuta dal datore di lavoro <sup>6</sup>	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) <sup>7</sup>	Acconto da versare <sup>8</sup>
			,00			,00	,00	,00	,00

### IVIE / IVAFE - ACCONTO 2017

Entro i termini per il versamento del saldo Irpef, le persone fisiche devono provvedere al versamento dell'acconto 2017 di Ivie e Ivafe determinate nel quadro RW.

L'acconto 2017 relativo all'IVIE e IVAFE, pertanto:

→ è dovuto: se l'importo indicato nel rigo:

- RW7, colonna 1 (IVIE)
  - RW6, colonna 1 (IVAFAE)
- è pari o superiore ad €. 51,65

→ non è dovuto: se di ammonta non superiore a € 51,65



**VERSAMENTO:** l'acconto va versato:

→ in **unica soluzione**, entro il 30/11/2017, se detto importo è non superiore a € 257,52

→ in **2 rate** se l'importo di detti campi è superiore a € 257,52:

- la prima (40%) entro il 30/06/2017 (o 31/07 con maggiorazione 0,40%);
- la seconda (60%) entro il 30/11/2017.

Se si prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, si può determinare gli acconti sulla base di tale nuova imposta. La prima rata di acconto può essere versata **ratealmente**.

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell'acconto IVIE e IVAFE sono i seguenti:

- "4044" (prima rata) e "4045" (seconda o unica rata), per l'IVIE;
- "4047" (prima rata) e "4048" (seconda o unica rata), per l'IVAFAE.

### TRASPARENZA FISCALE E ACCONTI

Per la determinazione degli acconti in caso di opzione per la trasparenza, la norma stabilisce che:

<b>2017 E' IL 1° ESERCIZIO DI EFFICACIA OPZIONE</b>	<p>l'acconto è calcolato con le regole ordinarie (senza tener conto della trasparenza), determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in capo alla <u>società partecipata</u>: con il metodo storico o previsionale; in tale ultimo caso l'art. 9, DM 23/04/2004 prevede che la società partecipata deve avere riguardo all'imposta che si sarebbe determinata <b>in assenza dell'opzione</b></li> <li>▪ <u>in capo ai soci</u>: con il criterio storico o previsionale; in tale ultimo caso essi possono tener conto dell'avvenuta opzione.</li> </ul> <p>Ai fini del calcolo degli acconti, tale ultima previsione consente al socio di portare in diminuzione del proprio reddito l'eventuale perdita che prevede sarà conseguita dalla partecipata</p> <p><b>N.B.:</b> l'esercizio dell'opzione per la trasparenza va effettuata nel <b>quadro OP del mod. Redditi SC 2017</b>.</p>
<b>ESERCIZI SUCCESSIVI DI EFFICACIA</b>	<p>In costanza di trasparenza, <b>gli acconti vanno versati solo dai soci</b> (società o persone fisiche) <b>partecipanti</b>, le quali comprendono nelle proprie basi di calcolo <b>anche le quote di reddito (perdita) trasparente a loro imputato</b></p>
<b>MANCATO RINNOVO OPZIONE NEL 2017</b>	<p>gli obblighi di acconto 2017 si determinano <u>senza tener conto dell'opzione</u>, con la conseguenza che è necessario <b>rideterminare l'imposta</b> dovuta relativa l'anno precedente (2016) sulla base delle regole vigenti in assenza di trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>società partecipata</u>: calcola l'acconto sul reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente</li> <li>▪ <u>soci</u>: determinano gli acconti sul reddito prodotto nel periodo precedente <b>senza considerare la parte di esso imputata dalla società partecipata</b></li> </ul>
<b>PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE</b>	<p>per il periodo d'imposta <b>in cui si verifica la perdita di efficacia dell'opzione</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la <b>partecipata</b>, che non ha versato gli acconti, deve eseguire il versamento di quanto dovuto</li> <li>▪ il singolo <b>socio</b>, pur avendo versato gli acconti, <b>può trovarsi nella condizione di doverli integrare</b> se inferiori a quanto dovuto in seguito alla decadenza dalla trasparenza; tale ipotesi può verificarsi nei casi in cui siano state imputate perdite per trasparenza nel periodo precedente.</li> </ul>

Qualora si realizzi la perdita di efficacia dell'opzione, l'acconto va ricalcolato ed integrato nei termini ordinari, se non scaduti; diversamente, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia del regime.

### DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Obbligo di versamento: condizione per l'obbligo di versamento dell'acconto è che:

→ il contribuente **esista nel momento in cui l'acconto stesso è dovuto**.



**Acconti 2017**: se il decesso avviene in una data compresa:

- tra il 1/01/2017 ed il 30/06/2017: nessun acconto 2017 è dovuto
- tra il 1/01/2017 ed il 30/11/2017: il 2° acconto 2017 non è dovuto (gli eredi scomputano dal mod. Redditi 2018 presentata per conto del decuius il 1° acconto 2017 da questi versato).

**Saldo 2016**: occorre distinguere tra i decessi intervenuti:

nel 2016 o entro il 28/02/2017: i versamenti delle imposte sono ordinari (30/06/2017 o 31/07 + 0,4%)  
dopo il 28/02/2017: i termini sono prorogati di 6 mesi, scadendo al 30/12/2017.

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

Come noto il DL 50/2017, a decorrere **dal 1/06/2017**, ha ampliato la platea di soggetti tenuti alla presentazione del **mod. F24 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline)

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	<b>NEW</b> - CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo)	<b>ENTRATTEL / FISCONLINE</b>
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

### CODICI TRIBUTO

I codici da utilizzare ed i relativi importi minimi sono i seguenti:

IMPOSTA	CODICE TRIBUTATO	IMPORTO MINIMO SUPERIORE A:
Saldo IRPEF	4001	12,00
Saldo addizionale regionale all'Irpef	3801	12,00
Saldo addizionale comunale all'Irpef	3844	12,00
1° Acconto Irpef	4033	51,65
Acconto Addizionale comunale	3843	12,00
Acconto Irpef da tassazione separata (quadro RM)	4200	-
Saldo Imposta sostitutiva del 5% contribuenti <b>minimi</b>	1795	12,00
Acconto Imposta sostitutiva del 5% contribuenti <b>minimi</b>	1793	12,00
Saldo Imposta sostitutiva del 15%/5% contribuenti <b>forfettari</b>	1792	12,00

Acconto Imposta sostitutiva del 5% contribuenti <b>forfettari</b>	1790	12,00
<b>Saldo IRAP</b>	3800	<b>10,33</b>
1° Acconto Irap persone fisiche e società di persone/assimilati	3812	51,65
Acconto Irap società di capitali/assimilati		20,66
<b>Saldo IRES</b>	2003	<b>12,00</b>
Acconto Ires	2001	20,66
<b>Maggiorazione IRES 10,5%</b>	2020	<b>12,00</b>
<b>Acconto maggiorazione IRES 10,5%</b>	2018	<b>12,00</b>
<b>Saldo annuale modello Iva</b>	6099	<b>10,33</b>
<b>Saldo di cedolare secca</b>	1842	<b>12,00</b>
<b>Acconto di cedolare secca</b>	1840	<b>12,00</b>
<b>Acconto IVIE</b>	4044	<b>51,65</b>
<b>Saldo IVAFE</b>	4043	<b>12,00</b>
<b>Acconto IVAFE</b>	4047	<b>51,65</b>



### IMPORTI MINIMI

Gli importi a saldo dovuti per Iva, Irap, Irpef e relative addizionali e Ires, se versati in unica soluzione sono arrotondati all'unità di euro. Considerato che nelle dichiarazioni annuali gli importi sono indicati con arrotondamento all'unità di euro, i versamenti si eseguono

⇒ **a partire da € 11,00** (importo minimo > €. 10,33): per Iva e Irap

⇒ **a partire da € 13,00** (importo minimo > €. 12,00): per Irpef e relative addizionali e Ires.

Gli importi minimi sono disposti sia per il pagamento che per il rimborso d'imposta.

Gli importi inferiori ai minimi non sono dovuti/non configurano un credito; i soggetti tenuti alle scritture contabili devono registrare una sopravvenienza attiva (saldo a debito) o passiva (saldo a credito).

### ALTRI ASPETTI

Come di consueto, il versamento delle imposte a saldo/acconto è:

<b>COMPENSABILE</b> (imposte e contributi)	<p>➔ <b>verticalmente</b>: con imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (senza la necessità di utilizzare il mod. F24)</p> <p>➔ <b>orizzontalmente</b>: con tributi e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (es: saldo IRPEF 2016 a credito con rata acconto IRAP 2017).</p> <p>➔ <b>nel limite di € 700.000</b> nell'anno solare (€. 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge).</p> <p><b>Monitoraggio dei crediti d'imposta</b>: la compensazione orizzontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è libera fino ad <b>€ 5.000</b>; per importi eccedenti è necessario il visto di conformità)</li> <li>▪ per <b>compensare crediti IRPEF, IRES, IRAP</b>, imposte sostitutive e ritenute alla fonte di <b>importo &gt; € 5.000</b> annui il visto di conformità può essere apposto solo in sede di <b>invio telematico</b> (è necessario l'invio anticipato per il solo mod. IVA)</li> <li>▪ è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritte a ruolo di <b>importo &gt; € 1.500</b>.</li> </ul>
	<b>RAVVEDIBILE</b> (sole imposte)
	in caso di mancato/insufficiente versamento degli importi, versando una sanzione ridotta (v. successivo) e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno